

SENT. n°	
RLPA n°	980-2011
CRON. n°	



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Oristano
Sezione Lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

***Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica
in funzione di Giudice del Lavoro***

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. **980-2011** del Ruolo Lavoro
Previdenza Assistenza

PROMOSSA DA

[REDACTED], residente in [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio
Carta per procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio, elettivamente
domiciliato in [REDACTED] piazza [REDACTED] presso lo studio
dell'avvocato [REDACTED]

RICORRENTE

CONTRO

Provincia di Oristano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e
difesa dall'avv. [REDACTED] per procura a margine della memoria difensiva,
elettivamente domiciliato in [REDACTED] viale [REDACTED]

RESISTENTE

IL GIUDICE
Dot. Salvatore Carboni

OGGETTO: risarcimento danni da illegittima stipulazione di contratti a tempo determinato.

All'udienza del **5 aprile 2013** la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse del ricorrente:

1. *Accertare e dichiarare, per i motivi sopraesposti l'illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati tra il sig. [REDACTED] e la Provincia di Oristano.*
2. *Consequentemente, condannare la Provincia di Oristano, in persona del Presidente in carica, al risarcimento del danno subito dal ricorrente nella misura di euro 107.897,29 (centosettemilaottocentonovantasette/29), o la maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, corrispondente alla differenza tra quanto percepito da quest'ultimo in forza dei contratti di assunzione stipulati e quanto lo stesso avrebbe percepito se fosse stato assunto in ruolo sin dal 2001 con contratto a tempo indeterminato, comprendendo nel calcolo tutti gli istituti influenti sulla retribuzione, tra cui l'effetto dell'incremento retributivo determinato dall'anzianità di servizio.*
3. *Condannare la Provincia di Oristano al risarcimento del danno per l'ulteriore somma di € 90.000 (novantamila) o la maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, corrispondente a quanto il ricorrente avrebbe percepito se assunto con contratto a tempo indeterminato dal 2001 per il periodo che va dal momento dell'emanazione della sentenza del presente procedimento alla presumibile età pensionabile dello stesso;*
4. *Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA.*

Nell'interesse del resistente:

Rigetto della domanda avversa per infondatezza, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15 novembre 2011 e notificato nei termini di legge [redacted] evocava in giudizio la Provincia di Oristano esponendo di essere stato assunto dall'amministrazione resistente mediante contratti a tempo determinato della durata di 4-6 mesi, prorogabili a 4 mesi, con mansioni di disinfestatore con mezzi operativi e pompe a spalla, mediante procedura di avviamento al lavoro previa richiesta al centro servizi per il lavoro di Oristano.

Esponeva di avere lavorato a tempo pieno per 36 ore settimanali, e lamentava la illegittimità della prassi della reiterazione della stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, a norma dell'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001.

Chiedeva pertanto la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dalla illegittima stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, invocando la giurisprudenza dell'intestato Tribunale in casi analoghi.

Concludeva come riportato in epigrafe.

Con memoria depositata in data 23 marzo 2012 la Provincia di Oristano resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversa.

Sosteneva che non si era verificato alcun abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato, perché il ricorrente era stato selezionato sulla base delle liste predisposte dal competente ufficio per l'impiego ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56; che sussistevano le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che consentivano il ricorso ai contratti a tempo determinato, per via del trasferimento alla provincia delle mansioni svolte precedentemente dalla regione Sardegna (lotta ai parassiti); che non era decorso il termine previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 368-2001 tra i vari contratti stipulati; contestava inoltre la quantificazione del danno proposta dal ricorrente, in quanto priva di prova.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.

All'udienza del 5 aprile 2013, all'esito della discussione, il Tribunale pronunciava la presente sentenza, contestualmente motivata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL GIUDICE
Dot. Salvatore Carboni

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel testo attualmente vigente, così dispone:

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

(comma così modificato dall'art. 17, comma 26, legge n. 102 del 2009)

3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

tempo determinato (con 4 proroghe intermedie) tra il 2 aprile 2001 e il 20 luglio 2011, con le mansioni descritte in ricorso.

Questo semplice rilievo vale ad escludere che il ricorso ai contratti a tempo determinato sia giustificato dalle *esigenze temporanee ed eccezionali* richieste dalla norma sopra richiamata.

Del tutto prive di pregio risultano essere le difese svolte dall'amministrazione resistente in ordine al fatto che il ricorrente sia stato chiamato al lavoro mediante le procedure di collocamento, atteso che i contratti sono state prorogati per 4 volte, e che il ricorso ai contratti in oggetto fosse finalizzato a rimediare a situazioni contingenti, avendo la regione Sardegna permanentemente trasferito alla provincia le competenze in materia di lotta ai parassiti; fatto che avrebbe comportato la necessità, da parte dell'ente resistente, di apportare le variazioni di organico necessarie allo svolgimento di queste funzioni, anziché ricorrere per oltre 10 anni alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato.

Il ricorrente non ha chiesto la conversione dei contratti di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, essendo ciò non consentito dalla legge, bensì il risarcimento del danno previsto dal 5° comma della norma sopra riportata.

Per quanto riguarda l'entità del danno patito dal ricorrente, richiamando sul punto le argomentazioni svolte nella sentenza del giudice del lavoro di Oristano n. 285 del 20 maggio 2011, vertente su fattispecie del tutto analoga alla presente, lo stesso deve essere ovviamente commisurato alla differenza tra quanto il lavoratore ha percepito a titolo di retribuzione in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, e quanto avrebbe invece percepito in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno.

Tale modalità di determinazione del danno, oltre ad essere svincolata dai profili di discrezionalità tipici delle valutazioni equitative, assolve adeguatamente alla funzione dissuasiva dall'abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato, più volte richiamata dalla normativa e della giurisprudenza comunitaria menzionate nella sentenza in oggetto.

In tale prospettiva possono essere certamente accolte le conclusioni formulate al punto 2, per l'importo di euro 107.897,29, pari alla differenza tra le retribuzioni che il ricorrente avrebbe ricevuto in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quanto percepito in forza dei contratti di lavoro stipulati,

sulla base dei dettagliati conteggi allegati al ricorso (produzione n. 5) e non specificamente contestati dall'amministrazione resistente.

Priva di pregio é la pretesa della amministrazione resistente di detrarre dall'importo del risarcimento quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione, atteso che da un lato tale emolumento ha funzione previdenziale e non retributiva, dall'altro lato che l'importo in discorso costituisce il risarcimento di un danno subito dal ricorrente, e non differenze retributive.

Non può essere invece accolta la conclusione formulata al punto 3, in quanto sostanzialmente elusiva del divieto di assunzione a tempo indeterminato per effetto della illegittimità dei contratti: il ricorrente quantifica in euro 90.000 la somma che avrebbe indicativamente percepito in caso di assunzione a tempo indeterminato dal 2001 all'età pensionabile, ma in tale prospettiva il ricorrente vivrebbe sostanzialmente a carico dell'amministrazione resistente sino al compimento dell'età pensionabile, senza svolgere attività lavorativa né essere indotto alla ricerca di una occupazione alternativa, finendo così per godere di un trattamento di maggior favore rispetto ai dipendenti di ruolo.

Come è noto, il risarcimento del danno mira infatti al ristoro del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato, ma non può spingersi sino al punto di consentire allo stesso una *iniusta locupletatio*, come avverrebbe nell'ipotesi in cui il ricorrente, pur non potendo beneficiare dell'assunzione a tempo indeterminato da parte dell'amministrazione, conseguisse comunque un trattamento economico pressoché equivalente - pur in difetto di prestazione lavorativa - a quella di un dipendente di ruolo.

La domanda viene pertanto accolta in tali termini, e per l'effetto la provincia di Oristano resistente deve essere condannata al pagamento, a favore di [REDACTED] della somma di euro 107.897,29 a titolo di risarcimento del danno subito per effetto della reiterata e illegittima stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5º, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni.

Su tale somma devono essere inoltre corrisposti gli interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziaria (15 novembre 2011) e sino al saldo effettivo.

IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni

La Provincia di Oristano resistente viene infine condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate ai sensi della tabella A del Decreto ministeriale 20 luglio 2012 n. 140, nei seguenti termini:

valore controversia: euro 197.897,29

scaglione di riferimento: da euro 100.001 a euro 500.000

- a) onorari per la fase di studio: euro 3.250
- b) onorari per la fase introduttiva: euro 1.650
- c) onorari per la fase istruttoria: euro 3.250
- d) onorari per la fase decisoria: euro 4.050

TOTALE euro 12.200, oltre CPA e IVA.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro, visto l'art. 429 CPC:

- accoglie il ricorso, e per l'effetto condanna la provincia di Oristano al risarcimento del danno subito dal ricorrente [REDACTED] per effetto della illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, che quantifica in euro 107.897,29, oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziaria e sino al saldo effettivo;
- condanna la provincia di Oristano al pagamento delle spese processuali, che liquida in 12.200, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Oristano, addì 5 aprile 2013

Il Giudice
dott. Salvatore Carboni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI _____

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni